



30926/22

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

**SESTA SEZIONE CIVILE - L**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. LUCIA ESPOSITO - Rel. Presidente -
- Dott. ANNALISA DI PAOLANTONIO - Consigliere -
- Dott. CARLA PONTERIO - Consigliere -
- Dott. FABRIZIO AMENDOLA - Consigliere -
- Dott. ROBERTO BELLE' - Consigliere -

Oggetto

ASSISTENZA  
ALTRO

Ud. 06/07/2022 -  
CC

R.G.N. 33626/2019

Cc. 30926  
Rep.

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso 33626-2019 proposto da:

INPS - ISTITUTO NAZIONALE della PREVIDENZA SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA, 29, presso lo studio dell'avvocato (omissis) e lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati (omissis)

**- ricorrente -**

(omissis) domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato (omissis)

**- controricorrente e ricorrente incidentale -**

avverso la sentenza n. 293/2019 del TRIBUNALE di POTENZA, depositata il 04/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/07/2022 dal Presidente Relatore Dott. LUCIA ESPOSITO.

## **RILEVATO CHE**

Il Tribunale di Potenza, decidendo in sede di opposizione ad accertamento tecnico preventivo, dichiarava la sussistenza in capo a (omissis) dei requisiti sanitari legittimanti la corresponsione dell'assegno ordinario di invalidità e condannava l'Inps a corrispondere la relativa prestazione, oltre accessori; avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'Inps sulla base di due motivi; la controparte ha resistito con controricorso, proponendo ricorso incidentale; la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ., è stata notificata alla parte costituita, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio;

## **CONSIDERATO CHE**

con il primo motivo il ricorrente principale deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., dell'art. 1 della legge 222/84 dell'art. 7 l. 533/1973 dell'art. 443 c.p.c., rilevando che il Tribunale aveva riconosciuto lo stato sanitario richiesto per l'assegno di invalidità e condannato l'Istituto a erogare la correlata prestazione, pur non sussistendo nessuna domanda dell'interessato in tal senso; con il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 7 l. 533/1073, dell'art. 2 Decreto 9 novembre 1990 del Ministero del Tesoro in relazione alla legge n. 222/84 e l. 382/1970, dell'art. 1 del DPR n. 698/1994 dell'art. 20 D.l. 78/2009 conv. in l. 102/2009 e della Circolare INPS n. 131 del 28/12/2009 per improponibilità della domanda giudiziaria per difetto di domanda amministrativa; con il ricorso incidentale (omissis) deduce nullità della sentenza ex art. 360 n. 4 in relazione all'art. 112 c.p.c., avendole il Tribunale attribuito una prestazione non richiesta in luogo di quella chiesta, che era, come si desume dal contenuto del ricorso

originario, quella di cieco parziale, per la quale la ricorrente aveva presentato domanda amministrativa;

entrambi i motivi di ricorso, principale e incidentale, sono convergenti e vanno accolti;

va premesso che "In tema di accertamento del diritto a prestazioni previdenziali e assistenziali di invalidità, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445 bis, ultimo comma, c.p.c., ha ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario e, dunque, solo un elemento della fattispecie costitutiva, di talché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, essendo essa destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici" (Cass. n. 17787 del 26/08/2020), sicché è erronea l'attribuzione della prestazione richiesta;

deve essere ribadito, inoltre, il principio generale della necessità della domanda amministrativa, relativo a tutte le controversie di cui all'art. 442 cod. proc. civ. nella materia previdenziale e nell'assistenza sociale, assolutamente condiviso nella giurisprudenza di legittimità (v., tra le altre,, Cass. n. 23362 del 16/11/2016, Cass. n. 17798 del 8.9.2015, Cass. n. 2063 del 30/01/2014);

deve ravvisarsi, infine, violazione dell'art. 112 c.p.c., essendo stati riconosciuti i presupposti per una prestazione differente da quella richiesta (cfr. Cass. n. 906 del 17/01/2018: "la violazione del principio della corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato, fissato dall'art. 112 c.p.c., sussiste quando il giudice attribuisca, o neghi, ad alcuno dei contendenti un bene diverso da quello richiesto e non compreso, nemmeno virtualmente, nella domanda, oppure ponga a fondamento della decisione fatti e situazioni estranei alla materia del contendere, introducendo nel processo un titolo nuovo e diverso da quello enunciato dalla parte a sostegno della domanda; tale violazione, invece, non ricorre quando il giudice non interferisca nel potere dispositivo delle parti e non alteri nessuno degli elementi obiettivi di identificazione dell'azione");

in base alle svolte considerazioni la sentenza va cassata con rinvio al Tribunale di Potenza, in persona di diverso giudice, che farà applicazione dei principi di diritto enunciati, provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità;


**P. Q. M.**

La Corte accoglie i ricorsi, principale e incidentale. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Potenza in persona di diverso magistrato.

Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 6 luglio 2022.

IL PRESIDENTE ESTENSORE

Lucia Esposito




**DEPOSITATO IN CANCELLERIA**

oggi

**20 OTT. 2022**

Il Funzionario Giudiziario



**IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO**  
Dott.ssa Maria Scalese